



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 28 D.L.vo n. 150 2011

Nella causa iscritta al n. 1186/22 R.G.L.

promossa da:

██████████ (c.f. ██████████
elettivamente domiciliata in Milano Via G.Uberti, n.6 presso lo studio degli avv. Alberto Guarisio, Livio Neri e Marta Lavanna che la rappresentano e difendono per procura in atti

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CONROTTO per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio dott. Paolo CASTELLINI e dall'avv. Gabriele MONREALE AGNELLO per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio dott. Roberto FANTINI, elettivamente domiciliati in Torino via Arcivescovado, n. 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede INPS di Torino

RESISTENTE

Oggetto: Diniego del reddito di cittadinanza. Requisito della residenza. Discriminazione.

Conclusioni delle parti:

Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso limitatamente ai punti a), b) e c).

Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria



difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le allegazioni e difese delle parti e lo svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 4.3.2022 la sig. [REDACTED] ha esposto:

- di essere cittadina italo-brasiliana e di aver acquisito la cittadinanza italiana in data 4.1.2021 a seguito di matrimonio con cittadino italiano;
- di essere sempre stata titolare di permessi di soggiorno per famiglia come familiare di cittadino UE;
- di essere stata residente in Italia dal novembre 2000 fino al giugno 2005, poi dopo un periodo in cui era tornata a vivere in Brasile, di essersi ritrasferita in Italia con nuova iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dal 26.11.2016;
- di essere coniugata con il sig. [REDACTED] dal 22.2.1997 e di avere 3 figli, due dei quali minorenni ed affetti da handicap certificato;
- che il marito aveva sempre lavorato in modo discontinuo ed aveva abbandonato la famiglia sin dal 2017 prima trasferendosi in provincia di Varese e dal febbraio 2021 in Brasile, omettendo di contribuire al sostentamento della famiglia;
- di aver percepito in passato l'indennità di accompagnamento per i due figli portatori di handicap, il reddito di emergenza per alcuni mesi, i buoni spesa dal comune di Torino, nonché i voucher scuola;
- di possedere i requisiti reddituali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza;
- di aver presentato all'INPS tre domande per ottenere il reddito di cittadinanza nel 2019, 2020 e 2021, tutte inizialmente accolte;
- che, peraltro, con lettera del 28.03.2021, l'INPS aveva comunicato la revoca del reddito di cittadinanza (in relazione alla prima domanda) con la seguente motivazione: *"mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2,co.1,a, 1),2) L.26/2019)- non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni"*;
- che, con lettera del 4.5.2021, l'INPS aveva comunicato la revoca del



reddito di cittadinanza (in relazione alla seconda domanda) con la seguente motivazione: *"domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art 7, comma 11, della legge n.26 del 2019"*;
- che con comunicazione del 16.11.2021 (in relazione alla seconda revoca) l'INPS aveva chiesto la restituzione *"dell'importo pari a euro 2.938,33 da lei ricevuto da gennaio 2021 a marzo 2021"*;
- che, infine, con lettera del 24.1.2022 per il tramite dell'ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, la ricorrente aveva chiesto di *"sospendere eventuali azioni volte al recupero della somma"*, senza ottenere riscontri.

In diritto, sosteneva che la normativa sul reddito di cittadinanza nella parte in cui richiedeva il requisito della residenza decennale in Italia determinava una forma di discriminazione indiretta, violando l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 24 della Direttiva 2004/28, costituendo altresì norma in contrasto con gli artt. 3,4,35,38 e 117 della Costituzione.

Concludeva, pertanto, come segue:

"previo eventuale rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE con formulazione del seguente quesito (o altro che il giudice riterrà di formulare):

"se l'art. 24, par. 1 Direttiva n. 38/2004, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) DL 4/2019 che prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro come il "reddito di cittadinanza" e all'esito di detto rinvio,

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente

- nell'aver disposto, con circolare 43 del 20.3.2019, che il RDC può essere ottenuto solo dai familiari di cittadini italiani che possano far valere 10 anni di residenza in Italia in aggiunta ai due continuativi previsti dalla medesima circolare;



- nell'aver dichiarato indebito il pagamento percepito dalla ricorrente (mediante accredito) a titolo di RDC in forza delle domande presentate in data 3.5.2019 e 4.12.2020;
- nell'aver omesso il pagamento (mediante accredito) del RDC relativo alla domanda presentata dalla ricorrente in data 2.11.2021;
e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11,
- b) accertare e dichiarare che le somme ricevute dalla ricorrente mediante accredito a titolo di RDC in forza delle domande presentate in data 3.5.2019 e 4.12.2020 sono state legittimamente percepite e che nessun credito può vantare l'INPS titolo di restituzione;
- c) condannare l'INPS a pagare alla ricorrente l'importo dovuto a titolo di RDC (o in subordine il medesimo importo a titolo di risarcimento del danno da discriminazione) in relazione alla domanda presentata in data 2.11.2021 e per il periodo di 18 mesi dal 1.12.2021 in poi;
- d) ordinare all'INPS di ammettere la ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive a quelle già ad oggi depositate, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale".

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo, in via preliminare, di dichiarare improcedibile il ricorso ex art. 443 c.p.c., nonché di dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o infondato il ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art. 44 D.L.vo n. 286/98, con dichiarazione di inammissibilità dell'azione ex art. 28 D.L.vo n. 150/2011; nel merito chiedeva in ogni caso di respingere il ricorso.

Veniva svolta istruttoria orale e venivano disposti vari rinvii in attesa della pronuncia della CGUE e della Corte Costituzionale relativamente alla legittimità (rispetto alle disposizioni europee e costituzionali) del requisito della residenza di 10 anni sul territorio nazionale.

Infine, acquisita la sentenza della CGUE del 29.7.2024, concesso termine per note difensive conclusive, all'odierna udienza, i procuratori delle parti



hanno discusso la causa ed il Giudice ha riservato la decisione.

2. Il rito applicabile *ratione temporis*

Il D.L.vo n. 149/2022 ha modificato l'art. 28 del D.L.vo n. 150/2011 relativo alle controversie in materia di discriminazione, disponendo che il procedimento venga definito con sentenza e non con ordinanza.

L'art. 35 comma 1 del suddetto D.L.vo (come modificato dalla legge 197/2022) ha, peraltro, previsto che *"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*.

Dunque, atteso che il presente procedimento è stato instaurato il 4.3.2022 (data di deposito del ricorso) deve trovare applicazione l'art. 28 D.L.vo n. 150/2011 nella formulazione previgente ed il provvedimento definitorio del giudizio va assunto con ordinanza.

Ciò posto, nel merito ritiene questo Giudice che il ricorso possa trovare accoglimento per i motivi che si diranno.

3.L'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda e l'eccezione in insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 28 D.L.vo n. 150/2011

L'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. non è fondata poiché il presente giudizio è volto all'accertamento di condotte discriminatorie rispetto alle quali non sono previsti procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa né è possibile la presentazione di un ricorso amministrativo.

Sussiste, poi, il presupposto per l'utilizzo dell'azione prevista dagli articoli 28 d.lgs n. 150/11 costituito dall'allegata deduzione di un comportamento discriminatorio "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

L'asserita discriminazione, infatti, consegue alla comunicazione di revoca



del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito della residenza e cittadinanza per 10 anni, requisito che, nella prospettazione della ricorrente, costituirebbe uno svantaggio ingiustificato in danno dei cittadini UE e dei loro familiari, contrastando con l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 24 della Direttiva 2004/38 e costituendo una ipotesi di discriminazione indiretta, tale da rendere maggiormente difficile per gli stranieri conseguire il requisito suddetto rispetto ai cittadini italiani.

L'azione esperita dalla ricorrente nelle forme ex art. 28 d.lgs. 150/2011 è un'azione tipica, specificamente prevista per offrire tutela contro "qualunque atto discriminatorio oggettivamente pregiudizievole", con possibilità per il giudice di adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti dell'atto discriminatorio.

4. Il merito delle domande svolte

Ciò posto e passando al merito delle questioni poste, occorre preliminarmente richiamare in modo sintetico la disciplina del reddito di cittadinanza, ora non più in vigore e sostituito dal reddito di inclusione.

Il d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che lo istituisce, lo definisce «*misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale [...]»*, e lo qualifica «*livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili»* (art. 1, comma 1).

Il citato decreto-legge è stato oggetto di modifiche (non significative ai fini del presente giudizio) ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Il reddito di cittadinanza consiste in un beneficio economico che costituisce un'«*integrazione del reddito familiare»* fino alla soglia di 6000 euro annui (incrementata a seconda dei componenti del nucleo familiare), alla quale si può aggiungere un'integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di un'abitazione, fino ad un massimo di 3360 euro



annui (art. 3, comma 1). Il beneficio è riconosciuto «*per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi*» e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, comma 6).

La sua erogazione «*è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, [...] nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale*» (art. 4, comma 1).

La ricorrente, di nazionalità brasiliana e cittadina italiana, per aver acquisito detta cittadinanza in data 4.1.2021 a seguito di matrimonio con cittadino italiano in data 22.2.1997, ha dedotto la natura discriminatoria della norma di cui al D.L. n. 4/2019 prevedente il requisito della residenza in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi.

L'INPS, da un lato, ha sostenuto l'inesistenza di una discriminazione indiretta rilevante nella specie, e, dall'altro lato, l'insussistenza comunque dei requisiti per fruire del beneficio del reddito di cittadinanza, avendo presentato la ricorrente tre DSU ai fini della domanda di RDC in cui non aveva indicato nel nucleo familiare il coniuge, sig. ■ | | ■ neppure come coniuge con residenza diversa ex art. 3 comma 2 DPCM 159/2013.

Occorre esaminare separatamente le due questioni.

4.1 Sussistenza dei requisiti reddituali

La ricorrente ha dedotto di essere stata abbandonata dal coniuge sin dal 2017, quando questi si era dapprima trasferito in provincia di Varese (cfr. iscrizione anagrafica sig. ■■■■■■ e, dal febbraio 2021, in Brasile, senza mai contribuire in alcun modo al sostentamento della famiglia.

Al fine di accertare lo stato di abbandono (ai sensi dell'art. 3 co. 3, lettera e), D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013) la ricorrente ha presentato



apposita istanza ai servizi sociali (cfr. doc. 20 della ricorrente), i quali però hanno risposto di non avere idonei elementi poiché la sig.ra [REDACTED] avrebbe *"sottoscritto una dichiarazione in cui riferiva che il marito le versava 300 € mensili come mantenimento dei figli"*; i servizi hanno comunque riferito che nonostante *"le visite domiciliari effettuate ... non hanno mai riportato la presenza del [REDACTED] in casa"* (cfr. doc. 22 della ricorrente).

Nel corso del giudizio è stata svolta istruttoria orale sul punto.

In particolare, l'assistente sociale sig.ra [REDACTED] ha affermato di conoscere il nucleo familiare dal 2017 e di aver inizialmente visto il marito della ricorrente, poi non più reperito presso l'abitazione familiare dal 2019.

Ella ha, altresì, affermato che: *"A fronte della richiesta della ricorrente di dichiarazione di abbandono del coniuge, non abbiamo fatto attività di indagine. So che il marito della ricorrente ha lasciato l'Italia in quanto mi è stato detto dalla ricorrente. Come Servizi Sociali non abbiamo avuto indicazioni precise su quando sussiste la situazione di abbandono del coniuge che può essere dichiarata in quanto la norma non era chiara. Non abbiamo mai fatto una dichiarazione di abbandono del coniuge per qualsivoglia utente"*.

La responsabile del Servizio Sociale che si è occupato dal nucleo familiare della ricorrente, sig.ra [REDACTED] ha poi dichiarato: *"Non esisteva, all'epoca, un protocollo per la dichiarazione di abbandono del coniuge. Mi sono confrontata con la mia Dirigente in quanto come Servizi Sociali non le abbiamo mai fatte ... per dichiarare l'abbandono come minimo bisognava fare la separazione giudiziale e in tal senso la ricorrente era stata più volte sollecitata...; io avevo sentito il mio Dirigente e avevamo verificato che come Servizi Sociali non avevamo mai rilasciato la dichiarazione di abbandono del coniuge."*

Ciò premesso in fatto, va osservato che l'art. 3, co 3, lett. e) DPCM 159/2013 dispone: *"i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti ... e) quando sussiste abbandono del*



coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.

L'accertamento dello stato di abbandono, non compiuto dalla pubblica autorità, può, dunque, essere effettuato in giudizio.

Ebbene, nella specie, si ritiene che siano emersi sufficienti ed univoci elementi a sostegno della sussistenza dello stato di abbandono del coniuge della ricorrente, quanto meno, dal 2019.

Invero, il sig. ██████████ allontanatosi dalla famiglia sin dal 2017, ha cambiato anche formalmente residenza nel gennaio 2019 (cfr. doc. 9 della ricorrente) e nel 2021 si è trasferito all'estero.

Non risulta, inoltre, provato che egli abbia mai versato alcunché per il mantenimento dei figli.

Invero, la circostanza indicata dalle assistenti sociali per cui la sig.ra ██████████ avrebbe dichiarato di aver ricevuto 300 euro mensili di mantenimento, è smentita dal documento acquisito nel corso del giudizio, ove si legge (a pag. 11 del pdf trasmesso dai servizi sociali) alla voce *“assegni del coniuge separato...”* alla casella *“importo stabilito”* la cifra di € 150,00 per figlio, mentre non è compilata la casella accanto *“importo ricevuto”*.

Dunque, le affermazioni contenute in tale documento provano che vi fosse probabilmente un accordo fra i coniugi per il riconoscimento in favore dei figli ed a carico del padre di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, ma tale assegno non risulta essere mai stato versato dal sig.

E d'altronde, il fratello del marito della ricorrente, sig. ██████████ escusso come teste, ha dichiarato: *“Appena andato via il marito la ricorrente non mi ha chiesto di essere aiutata economicamente; dopo un paio di mesi lei mi ha chiesto un aiuto economico e io la aiutavo come potevo, le facevo la spesa o le pagavo una bolletta. Viveva in affitto e lì dove era non pagava più l'affitto. Tramite me ha conosciuto il proprietario della casa ove abita ora e abbiamo fatto un contratto di affitto con me come garante. All'inizio pagava lei l'affitto; poi ad un certo*



punto ho pagato io l'affitto, da quando le hanno sospeso la pensione del ragazzo. Io sto continuando a pagare ancora adesso l'affitto a mia cognata".

Vi è poi agli atti la dichiarazione resa dallo stesso marito della ricorrente dal Brasile, con firma autenticata da un notaio, inviata altresì ai servizi sociali in allegato all'istanza prodotta quale doc. 20, in cui il sig. ██████████ ██████████ conferma di non aver mai versato l'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore dei figli, non disponendo di un lavoro.

L'assenza del padre dei minori è indicata anche dalle assistenti sociali: in particolare, la teste ██████████ ha riferito che: *"Sono state fatte visite domiciliari presso la ricorrente e non ho mai visto il marito della ricorrente. Le visite vennero fatte nel corso del 2018/2019. In tutto saranno state due visite domiciliari".*

Nelle more del giudizio, infine, è altresì intervenuta la separazione legale dei coniugi (cfr. doc. 24 della ricorrente).

Per tutto quanto sopra esposto, deve in conclusione ritenersi pienamente integrato – quantomeno dal gennaio 2019, anno di richiesta della misura oggetto di giudizio - lo stato di abbandono che comportava per la ricorrente il diritto-dovere di presentare certificazioni DSU (e di ottenere quindi un certificato ISEE) senza indicare il marito, con conseguente prova della sussistenza dei requisiti reddituali per la fruizione del RDC, non essendo contestato da parte dell'INPS che i redditi come dichiarati fossero tali da integrare i requisiti reddituali per la fruizione del beneficio in parola.

4.2 Il requisito della residenza decennale in Italia

In merito, va osservato che la Corte di Giustizia UE grande sezione, 29/07/2024, n.112, ha statuito che *"L'art. 11, par. 1, lett. d), direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura*



riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza".

Nella pronuncia si spiega che "la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva".

Sebbene la CGUE si sia pronunciata con riferimento alla situazione dei soggiornanti di lungo periodo, tuttavia ritiene questo Giudice che i principi di diritto dalla stessa espressi possano essere applicati anche nell'ipotesi che qui interessa, riguardante una cittadina italiana (e, dunque, comunitaria), coniuge di cittadino comunitario (italiano); invero, prevedere un requisito decennale per un cittadino comunitario, come la ricorrente, attuerebbe una discriminazione a contrario, pacificamente non tollerata nel diritto dell'Unione.

D'altronde, l'art. 24 della Direttiva 2004/38, rubricato "Parità di trattamento" espressamente prevede che "Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto



ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto di estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Inoltre, il requisito di residenza attualmente vigente per la prestazione dell’assegno di inclusione (che ha sostituito il RDC) è di 5 anni e non di 10 (art. 2, comma 2 DL 48/2023). Tale modifica legislativa può valere anche quale criterio interpretativo della normativa antecedente, la quale – come visto – è stata dichiarata non conforme all’Unione.

Non osta a tali conclusioni la qualificazione assegnata alla prestazione del RDC dalla sentenza n. 19/2022 della Corte Costituzionale, diversa da quella riconosciuta dalla CGUE.

Invero, come risulta dal punto 39 della sentenza, la CGUE ha potuto procedere nelle sue considerazioni sulla base della qualificazione attribuita dal giudice rimettente, secondo il quale il RdC *“costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza rientrante in uno dei tre settori indicati dall’art. 11, par. 1 lettera d)”* (punto 39).

A fronte di ciò, la Corte ha ricordato che *“l’esame delle questioni pregiudiziali deve essere effettuato sulla base della interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio”* e *“non spetta alla Corte verificarne l’esattezza”* sicché *“nell’ambito delle presenti cause, la Corte deve dunque muovere dalla premessa che il reddito di cittadinanza ..costituisce una misura rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 11, par. 1, lettera d) direttiva 2003/109, letto alla luce dell’art. 34 della Carta”*.

L’affermazione è dunque diversa da quella che si legge nella citata sentenza n. 19 ove la Corte Costituzionale afferma: *“questa Corte non può che ribadire che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue anche diversi e più articolari obiettivi di*



politica attiva del l-voro e di integrazione sociale”.

In merito, occorre rilevare che la “soggezione” della pronuncia resa in sede europea alla qualificazione fornita dal giudice nazionale incontra il limite del rispetto “dell’effetto utile” della direttiva e del necessario coordinamento con l’art. 34 della Carta: ricorda infatti la Corte (punto 35) che *“l’assenza di una definizione autonoma e uniforme, ai sensi del diritto dell’Unione, delle nozioni di prestazioni sociali, assistenza sociale e di protezione sociale ... non implica che gli Stati membri possano pregiudicare l’effetto utile della direttiva 2003/109 al momento della applicazione del principio di parità di trattamento previsto da tale disposizione”*: e al punto seguente ricorda che *“l’art. 51, par. 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applichino agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione”*.

Se ciò vale per la direttiva 2003/109 deve valere anche per la Direttiva 2004/38, prevista a tutela dei cittadini dell’Unione i cui effetti non potrebbero essere annullati (pregiudicando il raggiungimento dell’effetto utile) sulla base di una nozione restrittiva di assistenza sociale che escluda qualsiasi prestazione condizionale per il solo fatto di essere tale.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, ai fini del riconoscimento della prestazione può quindi ritenersi sufficiente l’accertamento della presenza ininterrotta nel territorio per almeno 5 anni.

Ebbene, la ricorrente ha allegato di essere stata residente in Italia dal novembre 2000, con iscrizione all’anagrafe in Italia dal 2002 e fino al giugno 2005, rientrando poi a vivere in Brasile fino all’anno 2016, quando si è nuovamente trasferita in Italia ed iscritta all’anagrafe dal 26.11.2016.

Dette circostanze non sono state specificamente contestate da parte convenuta e risultano, quanto meno, parzialmente confermate dai documenti di soggiorno della ricorrente, risalenti al luglio 2011 (cfr. doc. 3 della ricorrente) e dal fatto che il figliq ■ è nato nel 2003 in Torino (cfr. doc. 5 della ricorrente), cosicché sommando tutti i periodi indicati certamente risulta una residenza per almeno 5 anni in Italia.



Invero, quanto alla presenza ininterrotta si condivide l'interpretazione fornita anche da pronuncia della Corte di Appello di Milano n. 1172/23, secondo cui *"la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento da non identificare con l'assoluta costante ininterrotta permanenza sul territorio. L'equiparazione tra italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende irrilevante l'abbandono temporaneo del Paese da parte dello straniero. Ove si versi in materia di previdenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio, appunto, di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo (cfr Cass 22421/2019)".*

Nel caso di specie, risulta quindi sussistere il requisito della residenza.

La domanda deve conseguentemente essere accolta sia con riguardo alla richiesta di accertamento del diritto della ricorrente a non restituire quanto erogato da INPS sia con riguardo alla richiesta di pagamento delle somme che le sarebbero spettate avuto riguardo alla domanda presentata il 2.11.2021 (sub c), segnalando che sul punto l'INPS indica che vi sarebbe stata un'erogazione parziale *"per il periodo dicembre 21-febbraio 2022 (dal mese di marzo è sospesa) per un importo di euro 3.487,49"* (cfr. pag. 25 memoria INPS e docc. 6 e 7 dell'Istituto), ma – come indicato dalla difesa della ricorrente al punto 20 del ricorso, pag. 5 (senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte convenuta) – la carta in tale periodo risultava disattivata e dunque le somme non sono mai state disponibili.

L'INPS deve essere dunque condannato al pagamento dell'intero importo spettante, come quantificato dallo stesso Istituto resistente in complessivi € 1.162,49 mensili (cfr. doc. 7) per l'intera durata del beneficio prevista dalla legge, ossia 18 mesi, per un importo complessivo dovuto, ivi compreso quello eventualmente messo a disposizione sulla carta di credito nella disponibilità della ricorrente e non materialmente



fruibile in quanto detta carta risulta disattivata, pari ad € 20.924,82, oltre accessori come per legge.

5. Le spese di lite

La novità e complessità della materia oggetto del giudizio, l'inesistenza di orientamenti giurisprudenziali univoci sulla fattispecie e il fatto che l'INPS si sia limitato ad applicare la normativa vigente al momento dei fatti, non potendo autonomamente disapplicare le norme di legge vigenti, sono circostanze che, complessivamente valutate, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accerta che nulla è dovuto dalla ricorrente [REDACTED] [REDACTED] in restituzione all'INPS per quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza avuto riguardo alle domande presentate il 3.5.2019 ed il 4.12.2020.
2. Condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente, con le modalità previste dalla legge, a titolo di mensilità di reddito di cittadinanza dovute in relazione alla domanda presentata il 2.11.2021, la complessiva somma di € 20.924,82, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
3. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Torino, lì 6 novembre 2024

Il Giudice del lavoro
Dott. Lorenzo AUDISIO

